



ORDINANZA N. 0000074 DEL 22/08/2023

DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza Sindacale n. 80 del 30/08/2022, a seguito di richiesta da parte dell'Associazione Fuori le zampe odv e del Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna, si ordinava il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria a tutela dell'incolumità pubblica nelle seguenti aree:
- adiacenze del canile municipale posto in via Persicetana n. 23,
- un'area così delimitata:
 - a Nord: Via Garibaldi;
 - a Est: Via Pradazzo, Via Collodi e Via del Campo;
 - a Sud: Via Rizzola Levante;
 - a Ovest: Via Papa Giovanni Paolo II;

Vista la nota acquisita in data 28/07/2023 con Prot. Gen. n. 23781 con la quale il Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna ha comunicato i positivi effetti testati sul territorio comunale a seguito dell'adozione della succitata Ordinanza e richiesto:

- l'adozione anche per la stagione venatoria 2023/2024 del su citato provvedimento;
- di includere nella stessa un'ulteriore area di rimboschimento sita in prossimità di Via di Mezzo Ponente n. 8, in quanto al suo interno è ubicata un'abitazione oggetto negli ultimi anni del succedersi di violazioni e fatti di particolare gravità che necessitano di particolare salvaguardia;

Considerato che:

- l'area nelle immediate adiacenze del canile continua ad essere frequentata dai volontari che svolgono attività quotidiane all'esterno del canile, dagli adottanti e dai cani ivi ospitati;
- che le aree oggetto di attenzione ed evidenziate dal Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna sono interessate dalla presenza di pista ciclopedonale, complesso residenziale Bologna2, centro sportivo Pederzini, zona artigianale e da una zona di rimboschimento al cui interno è presente un'abitazione oggetto di particolari episodi e fatti gravi;

Preso atto che l'art. 21 della Legge n. 157 del 11/02/1992, commi e) ed f), recepito anche dalla L.R. n. 8 del 15/02/1994 e s.m.i., vieta l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di cento metri con presenza di immobili, fabbricati ed attività, di cinquanta metri in presenza di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili e di centocinquanta metri in direzione di





immobili, fabbricati adibiti a residenza o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente intervenire con un nuovo provvedimento specifico per le aree citate, a tutela della pubblica incolumità,

Verificato che:

- tale provvedimento specifico, partendo dai presupposti di legge, è volto sia ad individuare le aree ove sono presenti strutture/elementi urbani (pista ciclopedonale, centro sportivo, ecc..) il cui connotato ormai prevalentemente periurbano necessita di protezione dall'esercizio venatorio, sia a salvaguardare il benessere dei cani e dei volontari che operano nel canile mediante le quotidiane attività in interazione con il contesto ambientale circostante;
- l'apposizione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie zone a disposizione in cui esercitare tale attività liberamente;

Visti:

- la Legge n. 157 del 11/02/1992;
- la Legge Regionale n. 8 del 15/02/1994 e succ. Modif.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1263/2016;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 di approvazione del "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia- Romagna 2018-2023";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 697 del 4/5/2022, con la quale è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e modif., in merito ai poteri del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria a tutela della pubblica incolumità, nelle seguenti aree come meglio indicate nelle planimetrie allegate:

- nelle adiacenze del canile municipale posto in via Persicetana 23 (per una fascia di 150 metri dal perimetro dello stesso);
- nel perimetro dell'area così delimitata:
 - a Nord: Via Garibaldi;
 - a Est: Via Pradazzo, Via Collodi e Via del Campo;
 - a Sud: Via Rizzola Levante;





- a Ovest: Via Papa Giovanni Paolo II;
- in un'area di rimboscimento così delimitata:
 - a Ovest: confine col torrente lavino;
 - a Nord: adiacente alla fascia di larghezza di 150 metri dal perimetro del su citato canile;
 - a Sud: Via Di Mezzo Ponente;
 - a Est: confine dei due fondi rispettivamente denominati "Barchessa" e "Palazzina";

DISPONE

- che l'esercizio venatorio, sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei, è vietato in tutte le aree sopra descritte;
- l'obbligo di tenere il fucile scarico all'interno delle medesime aree, anche in caso di solo attraversamento temporaneo;
- il divieto di sparare nelle zone adiacenti in modo che la traiettoria di tiro attraversi l'area stessa;

CONSENTE

alle Associazioni Venatorie, in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana, al fine di salvaguardare l'integrità delle culture presenti nelle suddette zone, la pratica della cattura secondo i modi ed i tempi di legge;

DISPONE, INOLTRE

- che il provvedimento sia esecutivo dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Calderara di Reno e abbia validità fino alla conclusione della stagione venatoria 2023/2024 e precisamente fino 31/01/2024;
- che la presente Ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi:
 - pubblicazione sul sito Web del Comune di Calderara di Reno;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- che Copia della presente ordinanza sia inviata per quanto di competenza:
 - Al Servizio di Polizia Locale di Calderara di Reno;
 - Al Comando dei Carabinieri di Calderara di Reno;
 - Al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna;
 - Alle Guardie Giurate Venatorie;
 - Alle Guardie Ecologiche Volontarie.





- che il controllo del rispetto del provvedimento sia effettuato, ognuno per le proprie competenze, dall'Arma dei Carabinieri Nucleo Forestale, dagli agenti della Polizia Provinciale, dalle Guardie Giurate Venatorie e dalle Guardie Ecologiche Volontarie;
- che le eventuali violazioni siano perseguite con sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia di attività venatoria (in particolare Legge n. 157 del 11/02/1992 e L.R. n. 8 del 15/02/1994 e s.m.i.);

AVVERTE

- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Geol. Barbara Giulietti, Responsabile del Servizio Sostenibilità Ambientale/Suap-Commercio del Comune di Calderara di Reno, con sede in Via Garibaldi 2/G;
- che avverso il presente provvedimento l'interessato, può' proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.

Il Sindaco

Giampiero Falzone
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- planimetrie con individuazione aree.

